

## Articolo 76

### Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. Gli Stati membri introducono **norme a livello nazionale** per l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, **al fine di garantire il pieno rispetto** dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici **da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono** alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, **anche**

**economica**, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, **compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili**, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base **dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.**